COMUNE DI CAMPOREALE

PROVINCIA DI PALERMO

Allegato alla Delibera di C.C. n° 36 del 27/11/2007

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Art. 1 - NORME APPLICABILI

I. Alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle locazioni, alle somministrazioni ed alla rimanente attività contrattuale l'Amministrazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti in conformità alle disposizioni contenute negli articoli seguenti, nonché alle disposizioni di legge vigenti.

2. Si applicano altresì le norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alla criminalità organizzata.

3. In conformità all'art. 56 della legge 8.6.1990 n. 142 recepita dall'art. 1 comma 1 lett. I. lett. i) della L.R. n. 48/91 e successive modifiche, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base, in caso, in deroga al pubblico incanto.

4. I principi ispiratori della formazione dei contratti nell'Ente sono:

- l'economicità, l'efficacia, la trasparenza, la legalità dell'azione amministrativa;
- la libera concorrenza delle imprese;
- trasparenza degli atti e del procedimento amministrativo in ordine alla volontà dell'Ente di addivenire al contratto;
- trasparenza in ordine alle procedure di gara e/o di appalto da seguire nella scelta dei contraenti e nella formazione contrattuale.

ART. 2 - PROPOSTA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - COMPETENZE

Le proposte delle determinazioni a contrattare sono di competenza dei Responsabili di settore e sono predisposte dai responsabili dei servizi di qualifica non inferiore della 6°, nell'ambito delle rispettive competenze per materia.

ART. 3 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

L'attività contrattuale dell'Ente avviene sulla base dei seguenti atti:

- la programmazione e pianificazione di bilancio annuale e pluriennale;
- la relazione revisionale e programmatica;

L'attività contrattuale è ispirata a criteri di economicità, trasparenza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse.

ART. 4

Per la stipulazione dei contratti aventi ad oggetto appalti di lavori pubblici si applicano le LL. RR. n° 7/2002 e n° 7/2003; per gli appalti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi d'importo inferiore a € 211.000,00 le disposizioni di cui ai successivi articoli.

ART. 5

Ai sensi dell'ari. 12 D.P.R. 20108/2001 n. 384 si può procedere alla stipulazione dei contratti previa trattativa privata senza esperimento di gara ufficiosa:

a) Nei casi previsti dall'art. 57 D.Lgs. 12/04/2006, n° 163;

b) Nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di ottenere offerte concorrenziali;

c) Qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 2.500,00 con esclusione dell'IVA.

In tal caso il responsabile della spesa dovrà preventivamente accertare:

1) Che i beni o servizi da acquisire non siano disponibili nel sistema convenzionale di cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999, n° 488 e successive modificazioni (Consip);

2) La congruità del prezzo sulla base delle rivelazioni dei prezzi di mercato effettuate da Amministrazione o Enti a ciò preposti a fini di orientamento;

ART. 6

Si può procedere alla stipulazione dei contratti mediante trattativa privata preceduta da gara ufficiosa qualora l'importo della fornitura non sia superiore ad € 50.000,00 con esclusione dell'IVA.

La determinazione a contrattare contiene motivato elenco delle ditte da invitare.

ART. 7

La lettera di invito a gare ufficiose deve contenere:

a) termine di presentazione delle offerte in conformità alla disciplina dettata dal successivo art. 13;

b) oggetto della fornitura e caratteristiche;

c) il prezzo sul quale operare il ribasso;

d) il termine della consegna del bene o per l'inizio del servizio;

e) documento comprovante l'idoneità alla fornitura o alla prestazione del servizio ed il possesso dei requisiti di legge;

f) indicazione del responsabile del procedimento;

Nel caso di fornitura di beni e servizi il cui importo è inferiore a € 2.500,00, nel caso previsto dal successivo art. 27 comma 3, si dovrà avvertire, nelle lettere d'invito, che il contratto sarà stipulato per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato o nel duplo della lettera di invito.

ART. 8

Nel caso di somma urgenza, non compatibile con i tempi necessari alla adozione della determinazione di cui all'art. 2, per la riparazione di guasti a macchinari, impianti, apparecchiature, che determinino interruzioni di servizi con pericolo di danno alla pubblica incolumità, trovano applicazione le procedure di cui all'ari. 70 R.D. N.350/1985, fermi restando i termini e le procedure previste dal comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs.18/08/2000, n° 267, per deliberare l'approvazione del consuntivo e per provvedere alla liquidazione fino all'importo di € 2.500,00;

Le disposizioni del precedente comma si applicano alle spese conseguenti alle ordinanze emesse dal Sindaco ai sensi del comma 3 dell'art. 15 L. 2410211992, n° 225, e dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

ART. 9

Per determinare l'importo dei contratti continuativi, ad ogni effetto di legge si deve tenere per base la cifra complessiva che risulta da tutte le annualità alle quali si estende il contratto. Per ogni contratto dovrà prevedersi un capitolo d'oneri che contenga tutte le condizioni cui l'appaltatore dovrà attenersi nella fornitura oggetto del contratto ivi comprese le modalità di pagamento con esclusione di ogni anticipazione, ove non prevista da norme di legge.

ART. 10

Non sì può variare la durata dei contratti già stipulati quando siano in corso di esecuzione (ex-art. 50 R. D. 827).

ART. 11

Il contraente privato nei contratti di durata o a carattere continuativo, a garanzia della regolare esecuzione del contratto stesso è tenuto a prestare idonea garanzia in contanti o in titoli di Stato o in subordine fideiussioni rilasciate da Istituti di Credito (ex-art. 54 R.D. 827).

ART. 12

Per la stipula dei contratti previo pubblico incanto deve pubblicarsi l'apposito avviso d'asta. Per i contratti il cui valore non supera € 50.000,00 la pubblicazione si effettua tramite affissione all'Albo Pretorio con contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulla G.U.R.S.

ART. 13

L'avviso d'asta si pubblica almeno quindici glomi prima del giorno fissato per l'incanto.

Quando l'urgenza della fornitura lo richieda è in facoltà dei Responsabili di settore di ridurre questo termine fino a cinque giorni. Le ragioni della riduzione devono essere indicate nella deliberazione. In questo caso la ccmunicaziene della pubblicazione all'albo dell'avviso d'asta anziché sulla G.U.R.S. è contestualmente pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale.

ART. 14

L'avviso d'asta deve indicare:

1) L'autorità che presiede l'incanto, il giorno e l'ora in cui deve avvenire;

2) l'oggetto dell'asta;

3) la qualità, ed ove occorre, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;

4) il termine prefisso dal compimento dei lavori o il tempo e il luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;

5) gli uffici presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;

6) i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi all'asta;

7) il modo in cui si effettuerà l'asta ed il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta od offerte segrete;

8)il deposito che gli aspiranti all'asta devono effettuare e le tesorerie nelle quali dovrà effettuarsi;

9) se in caso di asta, coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta (ex-art. 69 R. D. 827).

ART. 15

Le persone o le ditte che nell'esecuzione di altri contratti si siano rese colpevoli di negligenza o di mala fede sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti (ex-art. 69 R.D. 827).

ART. 16

L'autorità che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta o gara ufficiosa nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o gara ufficiosa. L'asta o gara ufficiosa è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l'Amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta o gara ufficiosa, che, tenendosi l'asta o gara ufficiosa coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta (ex-art. 72 R.D. 827).

ART. 17

Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Quando in una offerta d'asta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione (ex-art. 72 R.D. 827).

ART. **18**

L'asta o la gara ufficiosa si tiene esclusivamente nel seguente modo: per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta o gara ufficiosa (ex art. 73 R.D. 827). Tale prezzo sarà determinato dal responsabile dell'ufficio proponente la determinazione sulla base di indagini di mercato.

Qualora la specialità lo richieda l'asta si tiene con il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163.

ART. **19**

Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale sono escluse dalle gare sia ufficiose che di pubblico incanto di importo inferiore ad € 130.000,00 le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse incrementata di un valore percentuale del 7%.

La facoltà di esclusione, nonché il valore percentuale di incremento della media devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito.

La medesima facoltà non è esercitatile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

ART. 20

Le offerte segrete devono essere mandate all'ufficio che tiene l'asta o la gara ufficiosa, a rischio dei concorrenti, tramite il servizio postale o raccomandata a mano, ai sensi di legge. Tali offerte per essere valide devono pervenire in piego sigillato non più tardi di un'ora prima dell'apertura dell'adunanza per eseguire le operazioni di gara.

Nel caso che le offerte fatte pervenire tramite il servizio postale siano giunte in ritardo o non siano pervenute, non sono ammessi reclami.

Aperta l'asta, il Presidente enumera e depone sul banco senza aprirle, le buste contenenti le offerte.

Le offerte mandate non possono essere più ritirate.

ART. 21

L'autorità che presiede l'asta o la gara ufficiosa, aperti i pieghi ricevuti e lette le offerte aggiudica a colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso.

Se non sono state presentate offerte, l'asta o la gara ufficiosa è dichiarata deserta (ex-art. 77 R.D. 827).

ART. 22

Quando due o più concorrenti abbiano presentato la stessa offerta si procede nella

medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a presentazione di offerta migliorativa mediante busta segreta. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario (ex-art. 77 R.D. 827).

Quando i concorrenti che hanno presentato la stessa offerta non sono tutti presenti decide la sorte.

ART. 23

Terminata l'asta o la gara ufficiosa, si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute. Lo sottoscrivono l'autorità che ha presieduto l'asta o la gara ufficiosa, l'aggiudicatario se presente, due testimoni.

ART. 24 FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA - VERBALE DI GARA

1. I contratti a seguito di pubblico incanto, concessione, cottimo fiduciario, sono redatti in forma pubblica amministrativa. Sono parimenti redatti, i forma pubblica amministrativa, i contratti relativi alle vendite, permute, atti di cessione conseguenti a procedure espropriative.

2. I sopra citati contratti sono ricevuti dal Segretario Comunale in qualità di Ufficiale rogante e sono stipulati dal Responsabile del competente settore.

3. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

ART. 25 NOTAIO IN FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE

1. Ferma restando la competenza del Segretario Comunale a svolgere la funzione di ufficiale rogante, l'Amministrazione si può avvalere di notai di fiducia dell'Amministrazione per gli atti che comportano la costituzione, la modifica, o il trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati nei pubblici registri.

ART. 26 STIPULAZIONE

i. Nella stipulazione dei contratti previsti all'art. 4 l'Ufficio contratti, deve curare gli adempimenti preliminari alla stipulazione del contratto, dandone informazione al Segretario Comunale.

ART. 27 STIPULAZIONE A MEZZO DI SCRITTURA PRIVATA

1. I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa secondo le modalità di al precedente art. 4, possono anche stipularsi mediante scrittura privata, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Tutti gli adempimenti relativi alla stipula vengono curati dall'Ufficio contratti.

3. Nel caso di trattativa privata per fornitura di beni o servizi di importo inferiore a € 5.000,00, oltre che per scrittura privata i contratti possono stipularsi per mezzo di obbligazioni stese appiedi del capitolato o nel duplo della lettera di invito.

ART. 28 REPERTORIAZIONE

1. I contratti devono essere inseriti nell'apposito repertorio dal Segretario Comunale, che si avvale della collaborazione dell'Ufficio Contratti.

2. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, a mezzo dell'Ufficio Contratti, il repertorio nel quale devono essere annotati, giorno per giorno, senza lasciare linee o spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico, tutti i contratti, stipulati sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata.

3. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalle leggi vigenti.

4. I contratti stessi devono essere altresì custoditi in appositi fascicoli per ordine cronologico.

5. 1 contratti stipulati mediante scrittura privata devono essere repertoriati in un apposito registro avente rilevanza interna e conservato in apposito fascicolo in ordine cronologico.

6. Ai fini di cui al precedente comma 5°, i Responsabili dì settore trasmettono all'ufficio di cui ai comma 2 del precedente art. 27, i contratti entro15 giorni dalla stipula.

ART. 29 DISPOSIZIONI NOTARILI

1. I contratti devono essere stipulati sotto l'osservanza delle disposizioni in materia di attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

2. Nei contratti di durata (somministrazione) per l'acquisizione di beni o servizi dopo il 2° anno la revisione prezzi e' ammessa nei casi previsti dall'art. 1664 C.C..

COLLAUDAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

ART. 30 - COLLAUDO

1. Tutti i lavori sono soggetti a collaudo tecnico ovvero ad attestazione di regolare esecuzione, secondo le norme vigenti in materia ed al capitolato.

Per le forniture di beni che non eccedono la somma di € 50.000,00 il collaudo è sostituto dalla verifica della rispondenza delle caratteristiche tra le forniture e quanto richiesto.

2. Per le forniture di beni e servizi, avente carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

ART. 31 - NOTIFICAZIONI

1. Le notifiche di decisioni e le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di atomo, indirizzata alla controparte, nel domicilio legale indicato nel contratto.

ART. 32 - **CONTRATTI, RESPONSASILITA' DEI RESPONSABILI SERVIZI**

Per la stipulazione dei contratti aventi ad oggetto forniture di beni e servizi a carattere ricorrente e/o continuativo si provvederà con contratti di somministrazione triennali.

Non oltre quattro mesi antecedenti la scadenza di ciascun contratto i dipendenti con qualifica direttiva responsabili del servizio cui si riferisce la fornitura sono tenuti a presentare al Responsabile di settore competente la proposta di determinazione di cui all'art. 4. L'inadempimento, non dipendente da causa di forza maggiore, costituisce infrazione disciplinare.

ART. 33 - NORMATIVA ANTIMAFIA

I Dirigenti degli Uffici, Servizi e Settori dell'Ente sono responsabili dell'osservanza delle norme relative alle leggi "antimafia" e curano gli adempimenti connessi all'invio alle Prefetture delle documentazioni previste dalla circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 8 marzo 1983, n.112439 u.1.

ART. 33 - BIS

In applicazione del protocollo di legalità stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture della Sicilia, l'Autorità di Vigilanza dei Lavori pubblici, recepito con deliberazione della Giunta Municipale n. 13 del 14 Marzo 2006 i bandi di gara e/o lettere di invito a gare ufficiose o a cottimi devono contenere la seguente clausola:

" Le imprese partecipanti alla gara devono, in sede di presentazione dell'offerta, indicare

dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendano avvalersi di nolo a freddo, dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione delle offerte La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui alla presente clausola.

Nei confronti dei soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 575/65 e successive modifiche.

Salvo che la legge non disponga per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o di lavori pubblici compresi nell'appalto, ovvero la stipula di contratti per fornitura di beni o servizi o per nolo è autorizzato dal Comune qualora sussistano le condizioni indicate nell'art.18 della legge 19/marzo 1990,n° 55 e successive modifiche".

ART. 34 - APPALTI TRASPARENZA E **PUBBLICITA'**

Tutti i bandi di gara devono essere inviati ai capogruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione. Nei casi di interventi di somma urgenza deve essere fatta comunicazione immediata ai capi gruppo consiliari del Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comune provvede ad informare tutti i Consiglieri Comunali, e si impegna a pubblicare all'albo pretorio del Comune, ogni sei mesi, un elenco di tutti gli appalti di lavori e forniture, somministrazioni, di prestazioni, di prestazione di servizi, di incarichi professionali, di importi superiori a € 15.000,00 (quindicimila) attinenti le progettazioni di lavori e forniture posti in essere dal Comune.

L'elenco comprenderà inoltre le alienazioni di beni patrimoniali effettuate dal Comune di importo eccedente € 15.000,00 (quindicimila).

Tutti i responsabili dei servizi dell'Ente seno tenuti a comunicare al Segretario Comunale ed al Servizio o Ufficio contratti ed appalti, se istituito, le notizie utili in merito all'espletamento ed aggiudicazione delle gare.

Sarà cura del Segretario Comunale coordinare il sistema informativo attinente la formazione degli elenchi e corame la massima pubblicazione.

ART. 35 - REGISTRI DEGLI APPALTI

Il Segretario Comunale dell'Ente dovrà tenere aggiornato e curarne gli adempimenti di legge, i seguenti registri relativi agli appalti di lavori e forniture aggiudicati:

- registro per la numerazione cronologica degli appalti con l'indicazione delle aggiudicazioni di opere, !avori, forniture e servizi.

ART. 36 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per tutte quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si farà riferimento alle verme di leggi vigenti e, in quanto compatibile con il presente, alle disposizioni di cui al R.D. 827/1924 anche se siano espressamente richiamate.

ART. 37 – ENTRATA IN VIGORE

Ai sensi dell'art. 10 C.C., il presente Regolamento entrerà in vigere il giorno stesso della sua pubblicazione dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.